



Trento, 24 gennaio 2019

OGGETTO: DDL n. 3/XVI "Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021": espressione orientamenti in vista dell'audizione concessa dalla competente Commissione del Consiglio provinciale.

Seduta di data: 23 gennaio 2019

Progressivo: 2/2019

Punto odg: 1

Fine trattazione: ore 15.13

Dichiarazioni a verbale:

- ☒ nessuna
- ☐ vedi allegato

Note: Nel corso della discussione sono emersi alcuni orientamenti, come indirizzi al Presidente per la consultazione concessa dalla Prima Commissione permanente del Consiglio provinciale, come di seguito riportato. Sono altresì emersi alcuni auspici di intervento normativo urgente nell'ambito della disciplina dei contratti pubblici.

*La variazione di bilancio presentata mobilita risorse:*

- per 143 milioni di euro nell'arco del triennio 2019 – 2021 per far fronte agli ingenti danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il Trentino alla fine dello scorso mese di ottobre;
- per 70 milioni di euro per sopperire alle previste minori entrate nel bilancio provinciale, conseguenza della manovra finanziaria varata a livello nazionale.

*La scelta di indirizzare un importante volume di risorse del bilancio provinciale per fronteggiare con immediatezza i danni da calamità, dimostra una forte e condivisibile attenzione della Giunta provinciale alle nuove urgenze dei Territori e della collettività.*

*In questo contesto, nelle more di stipula del protocollo d'intesa in materia di Finanza locale per l'anno 2019, non sono previsti interventi a favore della spesa di investimento dei Comuni, al di fuori di quelli collegati al ripristino dei danni connessi alla recente calamità: troveremo nel prosieguo dei lavori con la Giunta provinciale, modi e tempi per raggiungere un accordo sui finanziamenti destinati alla generalità degli EELL, in tempo comunque utile per garantire la programmazione della spesa e l'effettuazione della stessa già a partire dall'anno in corso.*

*In merito all'articolato del disegno di legge in esame segnalo, invece, che gli Enti locali trentini accolgono con favore le disposizioni di cui all'art.1 e all'art. 2, volte, rispettivamente, a integrare la disciplina afferente la concessione di contributi ai cittadini e alle imprese per danni causati dalle calamità ed a consentire a Cassa antincendi di concedere alla Federazione dei corpi volontari dei vigili del fuoco contributi per la stipulazione di polizze assicurative a favore dei volontari medesimi, per danni arrecati in occasione delle attività da loro svolte.*

*Particolarmente condivisa e apprezzata risulta tale ultima previsione, in considerazione dell'impegno, da sempre profuso dai volontari nella nostra realtà territoriale, a realizzare un sistema unitario e solidaristico, che ci ha contraddistinto, anche nel recente passato, in sede locale e nazionale.*

*Nella stessa direzione è stata altresì accolta la disposizione di cui all'art. 5 del DDL, volta a prorogare di un anno i termini per l'approvazione, da parte della Giunta provinciale, del nuovo modello tariffario previsto dall'art. 8 della L.P. 5/1998. Sotto tale profilo risulta tuttavia opportuno integrare*



*l'anzidetta previsione per dare copertura ai Comuni che, ad oggi, venuta meno la copertura normativa fornita dall'art. 15, comma 2, della L.P. 20/2016, hanno approvato provvedimenti in materia di tariffa relativa al ciclo dei rifiuti.*

*Per quanto riguarda la disposizione di cui all'art. 4, volta a sospendere l'adozione di ogni provvedimento non ancora adottato da parte dei Comuni per l'avvio delle gestioni associate previste dall'art. 9 bis della L.P. 3/2006, il Consiglio delle autonomie locali ha valutato opportuno definire temporalmente la durata di tale sospensione, indicando un termine orientativamente pari a sei mesi.*

*Analogamente, ha richiesto di estendere la precitata sospensione alle modalità di affidamento dei contratti per l'acquisizione dei lavori, beni, servizi e forniture, congelata dall'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990 per tre anni, per i Comuni istituiti a seguito di fusione.*

*Entro tre mesi, gli Organismi di rappresentanza degli Enti locali hanno già manifestato al Presidente della Provincia ampia disponibilità al confronto, a seguito del quale il Presidente stesso si è impegnato ad articolare una proposta, che potrà essere discussa in maniera più dettagliata orientativamente entro i successivi tre mesi.*

*Occorre precisare che l'Organismo che presiede ha ritenuto necessario operare una rivisitazione complessiva e organica del sistema istituzionale vigente, trovando la giusta collocazione dei ruoli propri dei Comuni, delle rispettive formule organizzative, delle Comunità e degli Enti strumentali comunque denominati che, sino ad oggi, hanno assicurato importante supporto agli Enti locali meno strutturati.*

*Il tema è, in questo contesto, quello di ridefinire il giusto equilibrio tra esigenze di spesa e valorizzazione delle peculiarità locali, rivedendo il sistema dei trasferimenti provinciali destinati ai Comuni (criteri di riparto del Fondo perequativo in primis), ma ancor prima l'ammontare delle risorse ad essi trasferite ai sensi dell'art. 81 dello Statuto di autonomia.*

*Come anticipato, si segnalano, in conclusione, alcune ulteriori esigenze di intervento normativo urgente inerenti la disciplina dei contratti pubblici.*

- ✓ *Si propone di adeguare la soglia di rilevanza dell'obbligo di utilizzo degli strumenti elettronici di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi (attualmente 1.000 euro) alla nuova soglia individuata dalla legge di stabilità statale (5.000 euro). Si tratta di una misura di semplificazione amministrativa di notevole impatto, collocandosi entro tale importo la maggior parte degli acquisti di beni e servizi necessari a sopperire alle necessità di ordinario funzionamento degli enti.*
- ✓ *Si propone di introdurre, per i contratti di importo contenuto entro la soglia della trattativa diretta, l'esenzione dalla cauzione definitiva, a prescindere dalla motivazione e dall'ottenimento di un miglioramento (tra lo 0,5 e l'1%) sul prezzo di aggiudicazione previsti dal comma 11 dell'art. 103 del Codice dei contratti. Si tratta infatti di una misura penalizzante per le imprese e che produce un onere amministrativo sproporzionato rispetto al valore del contratto.*
- ✓ *Si chiede di chiarire normativamente che l'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici è da ritenersi assolto con l'utilizzo della PEC, prescindendo dal ricorso a piattaforme elettroniche (es. Mercurio), nei casi di affidamento diretto, fino alla soglia entro cui esso è consentito, in cui non sia necessario per la stazione appaltante acquisire preventivamente più offerte. La ratio dell'art. 9 della L.P. n. 2/2016 è, infatti, quella di garantire la trasparenza, la tracciabilità delle procedure, l'integrità dei dati – per cui è idonea anche la PEC – e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione – la cui necessità viene meno in assenza di una pluralità di offerte/preventivi. L'esigenza dell'intervento normativo deriva dalla generica formulazione letterale della disposizione e dal fatto che circolano interpretazioni discordanti in merito alle modalità di attuazione della stessa, così come dell'omologo articolo del codice dei contratti nazionale.*
- ✓ *Si propone di introdurre la possibilità di stipulare il contratto anche prima di aver completato la verifica dei requisiti autodichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara o di trattativa per importi di contratto non significativi e cioè fino alle soglie della trattativa privata previste dalla normativa provinciale (euro 46.400 per servizi e forniture, euro 50.000 per i lavori) ed in ogni caso, a prescindere dall'importo, per gli affidamenti in via d'urgenza, attualmente subordinati comunque alla verifica dei requisiti (il che sottrae evidentemente efficacia all'intervento). Si tratta anche in questo caso di una misura di semplificazione amministrativa di notevole impatto, in quanto in grado di accorciare i tempi di stipula dei contratti che non conseguano all'espletamento di vere e proprie procedure di gara. La*



responsabilità per eventuali false dichiarazioni da parte degli operatori economici, confermate dopo l'aggiudicazione, dovrebbe invece essere rafforzata e sanzionata più severamente, escludendo chi dichiara il falso dalla partecipazione agli appalti pubblici per un certo periodo.

- ✓ Si propone di adeguare la disciplina provinciale alla più favorevole nazionale introdotta con la legge di stabilità statale, consentendo l'affidamento di lavori di importo compreso tra 50.000 e 150.000 euro previa consultazione di almeno tre operatori. Si tratta di una misura di semplificazione amministrativa di notevole impatto, collocandosi entro tale importo la maggior parte dei lavori affidati ricorrentemente dagli enti locali.
- ✓ Si propone di eliminare la soglia di 192.300 euro nell'articolo 21, comma 2, lett. h), della L.P. n. 23/1990 quale limite oltre il quale non è ammesso il confronto concorrenziale fra tre operatori, occorrendo attivare una procedura aperta o ristretta. La disposizione (assai datata) impone infatti un regime più svantaggioso rispetto a quello vigente a livello nazionale, ove è esperibile una procedura ad invito fino alla soglia europea (euro 221.000, euro 750.000 per i servizi sociali).
- ✓ Si propone di modificare l'art. 23 bis della L.P. 26/1993, al fine di adeguare la disciplina provinciale, relativa alle polizze per responsabilità civile richieste agli affidatari di incarichi tecnici, alla disciplina nazionale meno gravosa per i professionisti, che prevede solo una copertura assicurativa congrua e non stipulata *ad hoc*.

Si richiamano, infine, ulteriori ipotesi di semplificazione afferenti al tema degli appalti, che sarà mia cura proporre, anche alla Giunta provinciale, alla prima occasione utile.

- ✓ Si propone di introdurre l'esenzione dall'applicazione del nuovo sistema di scelta dei professionisti sotto la soglia della trattativa diretta per gli affidamenti di incarichi tecnici di importo particolarmente modesto. Anche in questo caso, si tratta di una misura di semplificazione amministrativa di notevole impatto: attualmente, infatti, è necessario utilizzare il meccanismo del sorteggio tra tre operatori iscritti nell'Elenco dei professionisti istituito dalla PAT per qualunque importo, (art. 24 bis del regolamento di attuazione della L.P. sui lavori pubblici). In questo caso l'importo di riferimento potrebbe essere quello dei 25.000,00 euro, in coerenza con la soglia di semplificazione prevista per l'affido dei lavori sino a 150.000,00 euro e della percentuale media di incidenza degli oneri di progettazione sul costo dei lavori.
- ✓ Si sollecita, infine, l'avvio della nuova funzionalità della piattaforma Mercurio, che renda esperibili indagini di mercato per l'acquisizione di preventivi finalizzati alla definizione dei prezzi da porre a base d'asta. Tale funzionalità risulta infatti ormai imprescindibile, stante la necessità per gli enti di tracciare ogni comunicazione con gli operatori economici. Ciò mantiene rilevanza anche nel caso di accoglimento delle proposte sub 1) e sub 4) ed è anzi ad esse complementare.

Presidente: dott. Paride Dianzani

Verbalizzante: dott.ssa Paola Foresti

